

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto il «Servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna e interna, istituzionale e sociale»

CIG: B4F7731D30

Via Ciro il Grande, n. 21, CAP 00144 – Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTIONE DEL SISTEMA	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI	12
4.1 DURATA	12
4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
4.3 REVISIONE DEI PREZZI	13
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6. REQUISITI GENERALI	15
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	17
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	17
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	19
8. AVVALIMENTO	20
9. SUBAPPALTO	22
10. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
11. GARANZIA PROVVISORIA	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AN.A.C.	25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA	30

A.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA E DGUE.....	30
A.2	AUTODICHIARAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO	33
A.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	33
A.4	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	34
A.5	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	34
B.	OFFERTA	35
C.	OFFERTA ECONOMICA	36
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
17	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	41
17.1	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	42
17.2	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	42
17.3	VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
17.4	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
18	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	44
19	STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	45
20.	AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI	47
21	CODICE DI COMPORTAMENTO	47
22	ACCESSO AGLI ATTI	47
23	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
24	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

PREMESSA

Con determina a contrarre n. RS.30.829.2024 del 20 dicembre 2024, l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «**INPS**» o «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**») ha indetto una gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di Servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna e interna, istituzionale e sociale”

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire anche «**Codice**»), interamente gestita tramite sistema telematico, ai sensi degli articoli 19, 25, 29, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 108 c. 1 del Codice.

Il luogo di svolgimento del Servizio corrisponde all'intero territorio nazionale, Codice NUTS IT.

Codice Identificativo Gara (**C.I.G.**) B4F7731D30

Codice Unico di Intervento (**C.U.I.**) 80078750587202500232

I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:

Denominazione Ufficiale	INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Indirizzo	via Ciro il Grande 21, 00144 – Roma
Tel.	+39-06/59.05.42.79
e-mail	dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it
Posta elettronica certificata (PEC)	dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
Profilo del Committente	www.inps.it – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso
Codice AUSA	0000247876

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Ivano Mannucci, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentale Centrale Unica Acquisti, via Ciro il Grande 21, 00144 – Roma; e-mail: ivano.mannucci@inps.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

1. La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “**Sistema**”).
2. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID, nonché del D.lgs. n. 36/2023 e della Determinazione di AGID n. 137/2023 recante “*Requisiti tecnici e modalità*”

di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale".

3. L'INPS si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (*Application Service Provider*).
4. L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
5. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile .
6. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
 - utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*";
7. In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
8. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
9. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.
10. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
11. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituisce parte integrante del presente Disciplinare, anche se non materialmente indicate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

12. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
13. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
14. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati (tra cui in particolare le *Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
15. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
16. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
17. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare, il MEF, la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle Regole che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7

- marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.
2. L'operatore economico, con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
3. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:
 - I. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
 - II. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.
4. Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

5. Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.
6. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretpa.it.

1.4 GESTIONE DEL SISTEMA

1. Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretpa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").
2. Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) il Bando di gara;
 - b) Il presente Disciplinare e i documenti ad esso allegati, costituiti da:
 - Capitolato Tecnico (Allegato 1);
 - Schema di domanda di partecipazione (Allegato 2);
 - Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni rilevanti (Allegato 3);
 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato 4);
 - Schema di accordo quadro (Allegato 5);
 - Schema di contratto attuativo (Allegato 6);
 - Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione (Allegato 7);

- Elenco Istituti di credito (Allegato 8);
 - Listino Prezzi (Allegato 9);
 - BRIEF (allegato 10);
 - "Request.xml" del documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato 11).
2. La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto precedente rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.
 3. La documentazione di gara, firmata digitalmente, è disponibile sul sito Internet <http://www.inps.it>, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione>Gare >Bandi di gara>in corso, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. Su tale sito Internet è anche disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra la documentazione firmata digitalmente e quella non firmata digitalmente, prevarrà la prima. La documentazione di gara è, altresì, disponibile all'interno del Sistema, alla sezione "*Area comunicazioni*". Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del CAD e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
 4. La Stazione Appaltante provvederà, altresì, a pubblicare sul proprio profilo nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" i provvedimenti afferenti alla presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto obbligo di notifica *ad personam*.

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare **entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 27 gennaio 2025**, in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono comunicate a tutti gli offerenti, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono pubblicate in forma anonima sul Sistema. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l'Istituto dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.
5. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sono, altresì, pubblicate sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione>Gare.

6. Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano la *lex specialis* di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
3. In caso di malfunzionamento Sistema, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del D.lgs. n.82/05.
4. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/SERC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
5. Nel caso di indisponibilità del Sistema e, comunque, in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.
6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
7. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto il «Servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna e interna, istituzionale e

sociale».

2. In particolare, l'Appalto attiene al Servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna e interna, istituzionale e sociale.
3. Al fine di garantirne l'ottimale esecuzione dell'Appalto, non è stata ritenuta opportuna la suddivisione in lotti prestazionali e/o funzionali ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice. Infatti, l'esecuzione dell'Appalto da parte di un unico operatore economico consente di assicurare la necessaria coerenza dell'azione comunicativa, la continuità e la riconoscibilità della strategia e dello stile di comunicazione, l'uniformità della linea creativa, del tratto grafico e della modalità di gestione delle iniziative, nonché il coordinamento ottimale tra le diverse campagne di comunicazione. Al contempo, non è stata ritenuta opportuna la suddivisione in dell'Appalto in lotti geografici per le medesime ragioni di uniformità ed omogeneità delle campagne pubblicitarie su tutto il territorio interessato.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'Appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo singole prestazioni
1	<i>Servizi Comunicazione e allestimenti (Lett. B + D + E + F dell'art.2 del capitolato)</i>		P – 60%	€ 1.500.000,00
2	<i>Servizi Comunicazione e allestimenti (Lett. A + C dell'art.2 del capitolato)</i>		S – 20%	€ 500.000,00
3	<i>Servizi Comunicazione e allestimenti (Lett. G + H dell'art.2 del capitolato)</i>		S – 20%	€ 500.000,00
A) Importo a base di gara				€ 2.500.000,00

4. Gli affidamenti basati sull'Accordo Quadro avverranno mediante sottoscrizione di appositi Contratti Attuativi, stipulati secondo lo Schema di Contratto Attuativo di cui all'Allegato 7 al presente Disciplinare.
5. Gli affidamenti oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno eseguiti sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità di svolgimento descritte nel Capitolato (Allegato 1).
6. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera individuati indicativamente in circa il 20% del valore dell'appalto.
7. Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo Commercio.
8. L'importo complessivo è pari a € 2.500.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di opzioni e modifiche contrattuali di cui al successivo sub-paragrafo 4.2. Esso comprende l'importo a base di gara che è pari ad € 2.500.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
11. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. n. 3/2008, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante e servizi di natura intellettuale.

12. L'Appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.
13. L'Appalto, complessivamente inteso, viene remunerato a misura.
14. I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base del Servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge.
15. L'importo complessivo stimato in € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per i 36 mesi di durata dell'Accordo Quadro, costituisce un *plafond* massimo spendibile entro il quale l'aggiudicatario si impegna ad erogare il Servizio, come attivato con la stipula di contratti attuativi (a seguire, anche «**Contratti Attuativi**»), secondo quanto specificato nel Capitolato di gara (All. 1) nel presente disciplinare e nello Schema di Accordo Quadro, (All. 5).
16. La stipula dell'Accordo Quadro non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all'aggiudicatario in ordine all'esaurimento del *plafond* massimo spendibile. L'Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati in futuro.
17. L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro non potrà vantare alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso di validità dell'Accordo Quadro, non divenisse affidatario di Contratti Attuativi e/o l'esecuzione dell'Accordo Quadro dovesse avvenire per importi inferiori rispetto a quelli previsti nell'Accordo Quadro medesimo o nei Contratti Attuativi.
18. I Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità di svolgimento descritte nel Capitolato di gara (All. 1).
19. L'affidamento è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125, c. 1 del Codice in quanto le prestazioni non necessitano di attrezzature o di materiali.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI

4.1 DURATA

1. La durata dell'Accordo quadro è di 36 mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento del plafond massimo spendibile di cui al punto 14 del precedente paragrafo 3, quale anche eventualmente incrementato per effetto delle estensioni contrattuali di cui al presente Disciplinare, e comunque fino alla scadenza dell'ultimo dei Contratti Attuativi stipulati entro il termine di validità dell'Accordo Quadro stesso.

4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi alle medesime condizioni stabilite nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 833.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro.
2. In casi eccezionali, nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 11, del Codice, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare

il contratto con l'appaltatore uscente, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. In tal caso, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'opzione di cui al presente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula dell'accordo quadro, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata fino a 36 mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 2.500.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'Appalto, è pari a € 5.833.000,00 al netto dell'IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito rappresentato:

Importo complessivo a base di gara (IVA esclusa)	Quinto d'obbligo	Opzione di proroga (IVA esclusa)	Servizi analoghi (IVA esclusa)	Valore globale stimato (IVA esclusa)
2.500.000,00	500.000,00	833.000,00	2.500.000,00	5.833.000,00

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.
2. Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi di cui al precedente punto, si utilizzano gli indici di prezzi al consumo.
3. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera I), dell'Allegato I.1 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e previa registrazione presso il Sistema.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
5. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, terzo periodo, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1 lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
6. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intcorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
7. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
8. Ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.
 10. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.
 11. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
 12. L'offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.

6. REQUISITI GENERALI

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
2. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
3. Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'apposito Allegato "Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni di impegno" la causa ostante e, alternativamente o descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, oppure motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

4. Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
5. Sono altresì esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
6. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei seguenti sub-paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
2. In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante l'apposito Modello (Allegato 3).
3. La verifica del possesso dei requisiti richiesti avviene tramite l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022.
4. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema FVOE, è tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – FVOE). Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
5. Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati e la relativa verifica sono svolte con le modalità previste dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Costituisce requisito di idoneità professionale:

- a) **iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali** per attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara;

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il requisito di capacità economica e finanziaria è rappresentato da:

- a) **un fatturato globale** maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura pari ad **€ 4.000.000,00**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. Il requisito di capacità tecnica e professionale è rappresentato dalla:

- a) esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara **di servizi analoghi anche a favore di soggetti privati di importo minimo pari a € 2.500.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;**

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, contenenti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi, o attestazioni rilasciate dal committente privato, contenenti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi in originale o in copia;
- copia dei contratti stipulati con l'amministrazione/ente pubblico contraente/committente privato, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto disposto dall'art. 68 del Codice.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che riveste il ruolo di capofila è da assimilarsi alla mandataria.
3. Ai sensi dell'art. 68, comma 13, del Codice, tutti i partecipanti al raggruppamento ed al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95.
4. Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
5. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al sub-paragrafo 7.1, punto 1 lett. a), deve essere posseduto, con riferimento al rispettivo ambito di operatività da:
 - a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
6. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al sub-paragrafo 7.2, punto 1, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
7. Il requisito relativo all'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente sub-paragrafo 7.3, punto 1, lett. a), richiesto in relazione alla prestazione principale (Servizi Comunicazione e allestimenti (Lett. B + D + E + F dell'art.2 del capitolo) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: 80% dalla mandataria e 20 % dalla mandante (o mandanti nel loro complesso).

Il requisito relativo all'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente sub-paragrafo 7.3, punto 1, lett. a), richiesto in relazione alle prestazioni secondarie (Servizi Comunicazione e allestimenti -- Lett. A + C dell'art.2 del capitolato) e (Servizi Comunicazione e allestimenti -- Lett. G + H dell'art.2 del capitolato) deve essere posseduto dai componenti il RTI almeno in proporzione alle prestazioni offerte in sede di esecuzione del contratto.

8. Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto prescritto dall'art. 67 del Codice.
2. In caso di partecipazione di consorzi di cooperative di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del Codice e di consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
3. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lett. g), del Codice i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 3 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata interessata da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
5. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al sub-paragrafo 7.1, punto 1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
6. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice, per i consorzi stabili, di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
7. Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, i consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c), possono partecipare alla procedura di gara utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che lo costituiscono.

8. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

8 AVVALIMENTO

1. L'operatore economico, singolo o associato di cui all'articolo 65 del Codice, può ricorrere all'avvalimento secondo le disposizioni contenute nell'art. 104 del Codice per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 e/o per migliorare l'offerta. Con il contratto di avvalimento una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse tecniche, strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
3. Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
4. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
5. Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
7. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente.
8. Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, il contratto di avvalimento, che andrà allegato alla domanda di partecipazione, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) le risorse tecniche messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

- d) la precisazione che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.
- 9 Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il concorrente inserisce nell'offerta tecnica il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente e che deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) le risorse tecniche messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
 - d) la precisazione che intende avvalersi delle risorse altrui per migliorare la propria offerta.
- 10 Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione che andrà allegato alla domanda di partecipazione e che dovrà contenere le indicazioni di cui al precedente punto I; l'altro, per il prestito dei requisiti premiali, andrà inserito nell'offerta tecnica e dovrà contenere le indicazioni di cui al precedente punto II.
9. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione le seguenti dichiarazioni dell'ausiliaria:
- a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice oggetto di avvalimento;
 - b. di impegnarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
12. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
13. Ai sensi dell'art. 104. Comma 5, del Codice, nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, fermo restando gli obblighi di segnalazione all'A.N.AC. in virtù di quanto previsto dall'art. 96, comma 15, del Codice, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine di 10 giorni per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. In caso di mancato rispetto del termine assegnato la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. Ai sensi dell'art. 104. Comma 6, del Codice, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
15. Ai sensi dell'art. 104, comma 9, ultimo periodo del Codice, la Stazione Appaltante trasmette all'A.N.AC. tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

9 SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione, il subappalto è vietato.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.
4. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte del Servizio previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del Codice.
5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.

10 CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Tenuto conto della tipologia dei servizi oggetto dell'affidamento non è applicabile il riassorbimento del personale (clausola sociale - art. 57 del codice dei contratti pubblici) per le seguenti motivazioni:
 - Il servizio è in misura prevalente (80%) di natura intellettuale, in quanto richiede l'individuazione di soluzioni personalizzate in considerazione dell'evento affidato ed oggetto dei singoli contratti attuativi;
 - inoltre l'operatore economico uscente affidatario del servizio non impiega in modo continuativo ed esclusivo risorse per le prestazioni richieste.

11 GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 106, del Codice, l'offerta è corredata a pena di **esclusione** da una **garanzia provvisoria**, pari al 2% del valore complessivo della procedura. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione nonché la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - a. da cauzione costituita a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
 - b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da:
 - imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

5. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
6. La garanzia fideiussoria deve:
 - avere come beneficiario l'INPS;
 - contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d), del Codice, al solo consorzio;
 - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. In caso di bonifico o di altri strumenti e canali di pagamento elettronici il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
 8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
 9. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo i termini di seguito elencati.
 - a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione;
 - b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
 10. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente dichiara, nella documentazione amministrativa il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti, nella loro integrità, prima della presentazione dell'offerta.
12. **Non è sanabile** mediante soccorso istruttorio - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AN.A.C.

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato dalla Stazione Appaltante mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

6. L'Offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno **10 febbraio 2024, a pena di inammissibilità**. Il Sistema non accetta:
 - offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
 - offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
7. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.
8. Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
9. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al sub-paragrafo 1.1.
10. Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'“Area comunicazioni” del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
11. I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato.pdf.
12. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente Disciplinare e nelle *Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.
2. L' “OFFERTA” è composta da:
 - A – Documentazione amministrativa;**
 - B – Offerta tecnica;**
 - C – Offerta economica.**
3. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* con data certa riepilogativo dell'offerta; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

4. Si precisa, inoltre, che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
5. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda
6. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
7. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena **l'esclusione** dalla procedura.
8. Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
9. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'OFFERTA, che non siano già in formato.pdf, devono essere tutti convertiti in formato.pdf.
10. La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
11. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA [N.B.: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta].
12. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.
13. L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.
14. All'invio dell'OFFERTA il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.
15. La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
16. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura,

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

17. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
18. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine *internet* relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
19. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.
20. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
21. L'OFFERTA vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
22. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle OFFERTE le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'OFFERTA sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
23. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

4. Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
5. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è **escluso** dalla procedura di gara.
6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
7. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
8. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.
9. Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

10. Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel presente Disciplinare o nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.
11. La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'offerta nella parte interessata.
12. Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
13. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Response xml del DGUE	Amministrativa
Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni di impegno	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo A.N.AC.	Amministrativa
Documentazione in caso di avvalimento	Amministrativa
Documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
<i>[Eventuale] Documentazione amministrativa aggiuntiva</i>	Amministrativa

I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non possono fare alcun riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica a **pena di esclusione**.

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA E DGUE

1. La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente Disciplinare.

2. Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara.
3. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
4. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice, indicano per quali consorziati il consorzio concorre alla gara.
5. La domanda è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.lgs. n.82/2005:
 - dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
6. La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
7. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia

delle Entrate o, per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, con espressa indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

8. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
9. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
10. In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.
11. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:
 - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi dalla mandataria/capofila/capogruppo;
 - nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo;
 - nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

Documento Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link DGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request xml";
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response xml".

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria.

A.2 AUTODICHIARAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

1. Ciascun operatore è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 3 (Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni di impegno), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
2. Il documento deve essere presentato:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare la propria autodichiarazione;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi di cooperative e consorzi artigiani, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
 - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.
3. In caso di ricorso all'avvalimento, l'ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 (Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni di impegno), fatta eccezione per le sezioni B e C, e, limitatamente alla Sezione F "Ulteriori informazioni rilevanti", quelle relative ai punti 3, 9, 14, 19, 24, 37, 38, 39 e 41.

A.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:
 - l'Allegato 3 (Autodichiarazione e ulteriori dichiarazioni di impegno), firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, nei termini di cui al precedente sub-paragrafo A.2, punto 3, del presente Disciplinare;
 - Dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, resa preferibilmente nell'ambito del modello dell'Allegato 4 (Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno);
 - Contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l'impresa ausiliaria, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione. Laddove l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il suddetto contratto dovrà essere presentato nell'offerta tecnica; laddove, ancora, l'avvalimento sia finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di

partecipazione da allegare alla domanda di partecipazione e l'altro, per il prestito dei requisiti premiali, da inserire nell'offerta tecnica.

A.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Il concorrente allega:

- a) copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.;
- b) copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di bollo ed eventuali correlate dichiarazioni a comprova;
- c) copia del documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme alla certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- d) dichiarazione di equivalenze delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL (eventuale).

A.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno a realizzarli.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con impegno a realizzarli.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

▪ **in caso di RTI costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle;

▪ **in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

B. OFFERTA TECNICA

1. Con riferimento alla presente procedura il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta Tecnica	
Documento	Busta
Relazione Tecnica	Tecnica
Documento di sintesi del BRIEF	Tecnica
Contratto di avvalimento (<i>Eventuale, in caso di avvalimento premiale</i>)	Tecnica
Relazione Tecnica oscurata (si veda successivo comma 4)	Tecnica

L'Offerta Tecnica è firmata secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.A.1. e deve contenere, a pena di **esclusione**, i seguenti documenti:

- una **Relazione Tecnica**, firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo sub-paragrafo 17.2. Tale Relazione Tecnica deve essere suddivisa in capitoli, riferibili ai predetti criteri e sub-criteri, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 20 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina e indice esclusi, utilizzando un carattere non inferiore a 12 ed interlinea singola, margini "normale" (superiore a 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm), che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato al presente Disciplinare;
 - Documento di sintesi del Brief.
2. L'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare e nei relativi allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
 3. L'Offerta tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.
 4. Al fine di consentire alla Stazione appaltante di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, una dichiarazione firmata, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il Concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In caso di mancata allegazione della relazione tecnica oscurata, o di valutata infondatezza delle motivazioni addotte dal Concorrente, la Stazione appaltante procederà ostendendo l'offerta tecnica nella versione integrale.

C. OFFERTA ECONOMICA

1. Con riferimento alla presente procedura, il concorrente, inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta Economica	
Documento	Busta
Offerta Economica (generata da Sistema)	Economica

L' Offerta economica è formulata, a pena di **esclusione**, attraverso l'inserimento, nell'apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato.pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

2. L' Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
 - a) Il ribasso percentuale da applicare alla voce presente nella tabella n. 1 (valore della fee d'agenzia) del listino prezzi (All. 9), al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge;
 - b) Il ribasso percentuale da applicare alle voci presenti nelle tabelle nn. 2, 3 e 4 del listino prezzi (All. 9), al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge;
 - c) Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
3. Il concorrente può allegare, in sede di presentazione di Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
4. L'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.A punto 1.
5. Sono inammissibili le Offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare.
7. Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

2. In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

$$P_{\text{totale}} = PT + PE$$

3. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico.

Il **"Punteggio Tecnico"** sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

dove:

PT_i: punteggio tecnico dell'operatore i-esimo;

$\sum P_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo; La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella

"Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica" che segue.

Nella colonna "Modalità di valutazione", con la lettera D vengono indicati i "sub-criteri discrezionali", i cui sub-punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all'interno della Relazione tecnica di cui all'art. 15, lett. B.

Il punteggio di merito tecnico - PT - (max 80 punti) verrà attribuito sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

RIF.	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI VALUTAZIONE
1	Qualità della proposta	53	
1.1	Coerenza ed efficacia della strategia di comunicazione rispetto agli obiettivi indicati nel brief (allegato 10)	15	D
1.2	Originalità ed efficacia delle iniziative proposte nel piano con particolare riferimento all'organizzazione di eventi collegati	15	D
1.3	Originalità e coerenza della proposta creativa rispetto al brief	15	D

1.4	Strategia e pianificazione dei mezzi di comunicazione	8	D
-----	---	---	---

2	Gruppo di lavoro e organizzazione	13	
2.1	Efficacia del modello organizzativo e modalità di relazione con l'Amministrazione	4	D
2.2	Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro nell'ambito della comunicazione istituzionale e sociale	9	D
3	Case history	5	
	Innovatività, originalità ed efficacia delle esperienze anche con riferimento all'utilizzo di particolari allestimenti	5	D
4	Servizi aggiuntivi	9	
	Attinenza, efficacia ed efficienza delle proposte rispetto all'oggetto e alle attività dell'appalto	9	D
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA		80	

Con riferimento a ciascuno dei **sub-criteri di valutazione** della Tabella, ciascun commissario attribuisce la valutazione di **"ottimo"**, **"buono"**, **"discreto"**, **"sufficiente"**, **"insufficiente"**, in base a quanto proposto dal concorrente.

Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente al Concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CRij = 1 * CMij / \max(CMij)$$

Dove:

CRij: coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo;

CMij: media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al Concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo;

max(CMij): media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun Concorrente per il sub-criterio j-esimo.

Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del sub-criterio con la seguente formula:

$$Pij = Pjmax * CRij$$

Dove:

Pij: punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo;

Pjmax: punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio j-esimo;

CRij: coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo.

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri tecnici determinerà il totale del punteggio tecnico (max= 80).

*

Il **"Punteggio Economico"** sarà determinato secondo la seguente formula:

RIF.	CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Percentuale ribasso sulla <i>fee</i> di agenzia di cui al Listino prezzi (tabella 1 allegato 9)	5
2	Percentuale ribasso sulle voci di cui al Listino Prezzi Listino prezzi (tabelle 2, 3 e 4 allegato 9)	15
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		20

Il punteggio economico complessivo totalizzato da ciascun Concorrente sarà pari alla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio, secondo la seguente formula:

$$PEi = PEi1 + PEi2$$

Dove:

PEi = punteggio complessivo del concorrente i-esimo;

PEi1 = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo per il criterio n.1;

PEi2 = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo per il criterio n.2.

Il punteggio relativo ai criteri nn. 1 e 2 si calcola secondo la seguente formula:

$$P_{ij} = P_{jmax} * (R_{ii} / R_{jmax})$$

Dove:

Pij = punteggio attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio j-esimo;

Pjmax = punteggio massimo attribuibile per il criterio j-esimo;

Rii = ribasso offerto dall'Operatore i-esimo per il criterio j-esimo;

Rjmax = ribasso massimo tra le offerte presentate per il criterio j-esimo.

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali. Si procederà pertanto a troncare le cifre alla seconda cifra decimale.

4. Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

1. Il giorno in cui si terrà la seduta pubblica di avvio della procedura di aggiudicazione sarà comunicato a tutti i concorrenti tramite sistema.
2. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema ovvero a mezzo PEC/SERC almeno 2 giorni prima della data fissata.
3. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche;e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate nel presente Disciplinare), al fine di consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante intende avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale".
5. Con l'inversione procedimentale la Stazione Appaltante procede prima all'esame delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti, poi all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

17.1 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine, la Stazione Appaltante prima del conferimento dell'incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.
3. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Codice.
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
5. La commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

17.2 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal Bando di gara.
2. In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procede:
 - all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate all'art. 17 del presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema;
 - alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente sub-paragrafo 17.4.
3. In seduta pubblica la commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al precedente paragrafo 17:
 - i "Punteggi Tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche, già riparametrati;
 - le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
4. Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
5. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e rende visibili ai concorrenti gli sconti percentuali offerti. Procede, quindi, alla valutazione delle offerte, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 del presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste nel sub-paragrafo 2.3 del presente Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste nel sub-paragrafo 2.3 del presente Disciplinare
8. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige una preliminare graduatoria di merito sulla base delle offerte presentate dai concorrenti.
9. Qualora la commissione ritenga, in base ai seguenti elementi specifici, che la migliore offerta appaia anormalmente bassa, la stessa chiude la seduta, ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia secondo quanto indicato al successivo sub-paragrafo 17.3.
10. La verifica dell'anomalia è effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi all'Offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'Offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai nove decimi dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente Disciplinare. Nel caso pervenga un'unica offerta, non si procederà con l'analisi dell'anomalia ferma restando l'eventuale verifica di congruità di cui al comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
11. La commissione, su richiesta del RUP, può svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
12. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice – i casi di esclusione da disporre per:
 - a) mancata separazione dell'offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
 - b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
 - c) presentazione di offerte inammissibili, in quanto non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini indicati nel presente Disciplinare, anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria ovvero il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
 - d) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

17.3 VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

2. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
3. Il RUP:
 - richiede per iscritto all'operatore economico la presentazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
 - esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro;
 - segnala alla Stazione Appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 18.

17.4 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Qualora la migliore offerta non appaia, in base a elementi specifici, anormalmente bassa, oppure all'esito positivo delle operazioni relative alla verifica di congruità, il RUP, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, formalizza la graduatoria e la rende visibile unitamente alle eventuali esclusioni, quindi, procede all'apertura della documentazione amministrativa relativa al concorrente che ha presentato la migliore offerta, al fine di verificare la completezza della documentazione presentata.
2. Successivamente, il RUP procede in seduta riservata, all'analisi della documentazione amministrativa dell'operatore risultato primo in graduatoria, verificando la completezza e la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente Disciplinare.
3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, eventualmente anche a seguito di soccorso istruttorio, il RUP ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione. Si procede, quindi, allo scorrimento della graduatoria, fino ad individuare un'offerta che sia congrua e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare.
4. All'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa, il RUP redige la graduatoria definitiva e comunica la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza.
5. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. All'esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP presenta alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
 - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
 - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
4. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede rispetto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. È facoltà della Stazione Appaltante estendere tali verifiche, contestualmente, anche al secondo in graduatoria.
5. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria. L'Appalto viene aggiudicato, quindi, previa verifica del possesso dei requisiti, al secondo graduato.
6. Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto viene aggiudicato scorrendo la graduatoria.
7. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
8. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
9. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante.
10. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.
11. Prima della stipula del contratto l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
 - e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

19 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

1. La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DL n. 76/20, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), numero 2), del DL n. 77/2021 e come confermato, per tutti i contratti cui si applica il D.lgs. 36/2023, dall'art. 224, comma 2, lett. c), del Codice, si procede alla stipulazione e all'esecuzione dell'Accordo Quadro previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dall'Accordo Quadro, laddove sia accertata dopo la stipulazione dell'Accordo Quadro la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
4. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano.
5. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, l'Accordo Quadro è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
6. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula dell'Accordo Quadro può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dell'Accordo Quadro stesso.
7. Prima della stipula dell'Accordo Quadro e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del Servizio, l'aggiudicatario deve presentare copia del contratto assicurativo comprovante la costituzione di apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale pari a € 5.000.000,00 per persona e pari a € 3.000.000,00 per sinistro.
8. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, l'Accordo Quadro è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, lett. b), del Codice, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
9. All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo dell'Accordo Quadro, secondo le misure previste dall'art. 53, comma 4, del Codice e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
10. Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
11. Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
12. La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
13. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula dell'Accordo Quadro.
14. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
15. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.
16. Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio. In tal caso, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

17. L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

20 AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Trattandosi di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, l'affidamento degli appalti specifici (a seguire, anche «**Appalti Specifici**»), ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, avverrà entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso.
2. In particolare, gli Appalti Specifici verranno affidati mediante sottoscrizione di appositi Contratti Attuativi, stipulati secondo lo Schema di Contratto Attuativi di cui all'Allegato 7 alla presente Lettera di Invito, nonché secondo quanto indicato all'art. 6 delle Condizioni Particolari di Servizio Allegato 1 alla presente Lettera di Invito.
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 59, comma 3, ultimo periodo, del Codice si riserva la facoltà di consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

21 CODICE DI COMPORTAMENTO

4. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
5. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

22 ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
2. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.
3. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a

disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma, restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'INPS ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.inps.it/it/it/privacy.html>.
3. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato allo schema di contratto.

Il Direttore Centrale
Isotta Pantellini